



CITTA' DI OMEGNA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

approvato con deliberazione di C.C. n. 86 del 29.06.1992

modificato con deliberazione C.C. n. 115 del 5.10.1992,
C.C. n. 164 del 21.12.1992,
C.C. n. 39 del 18.5.2005,
C.C. n. 102 del 20.12.2006,
C.C. n. 6 del 22.2.2010,
CC n. 87 del 08/09/2010

PREMESSA

TITOLO - I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Polizia Mortuaria del Comune
- Art. 2 - Responsabilità
- Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO - II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori

TITOLO - III - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 6 - Esecuzione servizio trasporti funebri - Tipologie e tariffe
- Art. 7 - Trasporti nel territorio comunale e fuori territorio.
- Art. 8 - Derghe
- Art. 9 - Appalto del servizio di trasporto funebre - manutenzione automezzi adibiti al trasporto.
- Art. 10 - Richiesta trasporto - orari di servizio
- Art. 11 - Percorsi del convoglio funebre
- Art. 12 - Sorveglianza trasporti funebri
- Art. 13 - Osservanza disposizioni sul trasporto funebre

TITOLO - IV - CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

- Art. 14 - Servizio di custodia
- Art. 15 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti
- Art. 16 - Campi ad inumazione
- Art. 17 - Sepolture private
- Art. 18 - Tumulazioni provvisorie
- Art. 19 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
- Art. 19 bis - Dispersione delle ceneri
- Art. 19 ter - Affidamento dell'urna cineraria
- Art. 19 quater - Senso comunitario della morte

TITOLO - V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

- Art. 20 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
- Art. 22 - Oggetti da recuperare
- Art. 23 - Disponibilità dei materiali

TITOLO - VI - SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 24 - Sepolture private
- Art. 25 - Concessionari
- Art. 26 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni
- Art. 27 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
- Art. 28 - Vigilanza del Sindaco
- Art. 29 - Sepolture private ad inumazione (giardinetti)
- Art. 30 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)
- Art. 31 - Tombe di famiglia
- Art. 32 - Cellette ossario
- Art. 33 - Cellette cinerarie

Art. 34 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso
Art. 35 - Divisione e rinuncia
Art. 36 - Morte del concessionario
Art. 37 - Sepolture private - Scadenza
Art. 38 - Manutenzione delle sepolture private
Art. 39 - Decadenza e revoca delle sepolture private
Art. 40 - Fascicoli per le sepolture private
Art. 41 - Concessioni perpetue
Art. 42 - Retrocessione di sepoltura privata

TITOLO - VII - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 43 - Divieti
Art. 44 - Ornamenti delle sepolture
Art. 45 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri - Elenco delle ditte autorizzate
Art. 46 - Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

TITOLO - VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 48 - Decorrenza
Art. 49 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria
Art. 50 - Dirigenti
Art. 51 - Concessioni pregresse
Art. 52 - Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Art. 53 - Sanzioni

PREMESSA

1. Il Regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti.

PARTE - I

2. La Parte I comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale, cui si rinvia per la normativa non disciplinata nella successiva parte II .

PARTE - II

3. La Parte II comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché delle altre norme di legge e regolamento a carattere nazionale o regionale.

4. La numerazione degli articoli delle due Parti è indipendente.

PARTE - II

TITOLO - I NORME GENERALI

Art. 1 - Polizia Mortuaria del Comune

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni sono così ripartite:

a) L'Ufficio di Stato Civile provvede a ricevere le denunce di morte, alla redazione degli atti di morte nonché agli altri adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria, ivi comprese le eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dall'art. 3 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

b) L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali.

c) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.

d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 2 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) l'eventuale uso delle celle frigorifere comunali;
 - d) l'inumazione;
 - e) la cremazione;
 - f) l'ossario comune;
 - g) il cinerario comune;
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite da apposito atto deliberato dal competente Organo Collegiale comunale.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) copia del presente Regolamento comunale;
 - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);
 - d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni;
 - f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
 - g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - h) il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 - Esecuzione servizio trasporti funebri - Tipologie e tariffe

1. Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di Omegna viene eseguito dal Comune stesso o da un suo appaltatore, con diritto di privativa, giusta la facoltà concessa dall'art. 1, n. 8, del R.D.L. 15.10.1925, n. 2578.
2. I funerali avverranno a classe unica; il servizio è soggetto, per salme di persone di qualsiasi età, all'applicazione della tariffa "trasporto con auto-funebre" deliberata dal competente organo collegiale comunale.
Per i funerali di povertà il Comune, in caso di appalto del servizio, riconoscerà alla Ditta appaltatrice un diritto di compartecipazione stabilito con deliberazione del competente organo collegiale comunale.
3. Nel caso di appalto del servizio, le tariffe previste nel presente Titolo potranno essere modificate, per volontà delle parti, di biennio in biennio. In caso di disaccordo fra le parti, deciderà una Commissione arbitrale composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, da un rappresentante dell'Appaltatore e da un membro nominato dal Pretore competente per territorio.

Art. 7 - Trasporti nel territorio comunale e fuori territorio.

1. Il trasporto delle salme nel territorio del Comune di Omegna si effettua con auto-funebri messe a disposizione dal Comune o dalla Ditta appaltatrice, per i cittadini che ne facciano richiesta agli Uffici Comunali. Resta a queste inibito di servirsi di altre Ditte.
2. Le rimesse dei carri o auto-funebri devono essere provviste delle attrezzature e delle caratteristiche previste dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Per i trasporti da effettuarsi fuori Comune, con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti leggi in materia di Polizia Mortuaria, potranno essere autorizzate anche altre Ditte, le quali dovranno corrispondere al Comune l'apposita tariffa deliberata dal competente organo collegiale comunale.

Art. 8 - Deroghe

1. Il trasporto delle salme con auto-funebri di cui al precedente art. 7, comma 1°, può essere derogato nei seguenti casi:

- a) per il trasporto di soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni riconosciute come enti morali che abbiano come fine anche il trasporto dei soci defunti;
- b) per il trasporto di salme di militari;
- c) per il trasporto dei feretri provenienti da altri Comuni perchè eseguiti da altre Ditte, previo versamento della tariffa di cui all'art. 6, comma 2°.
- d) in tutti quei casi nei quali, per il loro carattere eccezionale espressamente dichiarato dal Sindaco, non possono aver luogo per tramite del Comune o della Ditta appaltatrice del servizio relativo. Per questi trasporti dovrà, comunque, essere versato il diritto di cui all'art. 6, comma 2°.

Art. 9 - Appalto del servizio di trasporto funebre - manutenzione automezzi adibiti al trasporto.

1. Il trasporto delle salme viene effettuato dal Comune, o dalla Ditta appaltatrice, con auto-funebri di classe unica. La Ditta appaltatrice sarà tenuta a mettere a disposizione dei richiedenti, dietro presentazione di regolare fattura, un automezzo della portata di almeno 40 persone per il trasporto degli accompagnatori del funerale.
2. Le spese d'acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria, del ricovero delle auto-funebri, le quali dovranno essere mantenute costantemente in stato di decoro e pulizia, sono interamente sostenute dall'eventuale Ditta Appaltatrice.
3. A carico della medesima sono anche tutte le spese per la disinfezione delle auto-funebri ordinata dal Sindaco o dall'Ufficio d'Igiene Pubblica della competente U.S.S.L..
4. Le auto-funebri dovranno, con frequenza annuale, essere sottoposte al controllo di conformità igienico-sanitaria da parte del competente Servizio di Igiene Pubblica. I risultati del controllo verranno annotati su appositi registri o libretti.

Art. 10 - Richiesta trasporto - orari di servizio

1. Notificato un decesso all'Ufficiale dello Stato Civile ed ottenuto il permesso di seppellimento, la richiesta del trasporto deve farsi all'apposito ufficio comunale che rilascia l'ordine di versamento nella cassa comunale del diritto corrispondente al servizio. L'Ufficio stesso, effettuato il versamento di cui sopra, rilascerà da apposito registro a madre e figlia l'ordine di trasporto nel quale sono indicati gli estremi del versamento fatto, il giorno e l'ora in cui il trasporto dovrà essere effettuato ed il percorso da seguire. Tale ordine da parte degli interessati dovrà essere consegnato all'incaricato del servizio dei trasporti funebri oppure alla Ditta concessionaria in tempo utile per poter apprestare l'auto- funebre ed effettuare il trasporto nell'ora indicata.
2. Potranno aver luogo contemporaneamente, nell'ambito comunale, più trasporti funebri a condizione che venga scrupolosamente osservato l'orario di servizio del Cimitero Comunale e che solo un trasporto funebre si concluda in uno dei cimiteri cittadini.

3. Il servizio di trasporto funebre attuerà una giornata di riposo settimanale da effettuarsi alla domenica, salvo casi eccezionali dichiarati di volta in volta dal Sindaco per motivi contingenti o di ordine pubblico.

4. Resta assolutamente vietato all'incaricato dei trasporti funebri o alla Ditta concessionaria di provvedere di propria iniziativa e senza l'autorizzazione dell'Ufficio comunale ad un qualsiasi servizio nel territorio del Comune, modificare o comunque alterare l'ordine di servizio ricevuto.

5. Il personale addetto al servizio dei trasporti funebri deve essere munito di apposita e decorosa divisa e berretto neri. In caso di servizio appaltato tale personale deve essere di gradimento dell'Amministrazione comunale.

Art. 11 - Percorsi del convoglio funebre

1. I convogli funebri dall'abitazione del defunto o dal luogo dove viene prelevata la salma devono seguire, per giungere al cimitero, il percorso più breve salvo disposizioni speciali del Sindaco al quale spetta di stabilire l'orario e l'itinerario del trasporto sia nell'andata che nel ritorno.

2. E' vietato fermare o disturbare il convoglio funebre con veicoli, o in qualsiasi altra maniera; i trasporti funebri devono essere eseguiti procedendo al passo.

3. Le auto-funebri devono arrivare alla dimora del defunto almeno cinque minuti prima dell'ora fissata per il trasporto. E' proibita qualunque fermata delle auto-funebri purchè non sia dovuta a forza maggiore o a motivo di onoranze funebri. Sui carri funebri non possono prendere posto che il conducente e le persone addette al servizio. Per le località inaccessibili, i richiedenti devono prestarsi gratuitamente al trasporto del feretro dal luogo del decesso al carro funebre. Il servizio di trasporto s'intende terminato col deposito del feretro al cimitero o altro eventuale luogo di destinazione.

Art. 12 - Sorveglianza trasporti funebri

1. La sorveglianza dei trasporti funebri viene esercitata esclusivamente dal competente Ufficio di Polizia Municipale a mezzo dei propri agenti.

Art. 13 - Osservanza disposizioni sul trasporto funebre

1. Gli incaricati dei trasporti funebri nell'esecuzione del servizio richiesto dovranno osservare, sotto pena delle sanzioni di legge, le norme legislative e regolamentari vigenti e tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO IV

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 14 - Servizio di custodia

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei Cimiteri è assicurato con personale comunale o appartenente a ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio.
3. Il responsabile del servizio di custodia sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.
4. Il responsabile del servizio di custodia è individuato con il regolamento di cui all'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 15 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

1. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione (fosse comuni)
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private individuali (giardinetti)
 - c) tumulazioni individuali (loculi)
 - d) tumulazioni e campi per fosse ad inumazione per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
 - e) cellette ossario
 - f) cellette cinerarie
 - g) ossario comune
 - h) cinerario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
4. Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso la residenza al momento del decesso;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune, esclusa la tipologia di cui alla lettera b) del precedente comma 1.;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
5. I cadaveri delle persone residenti al momento del decesso nelle Frazioni dovranno essere inumati nelle fosse comuni del Cimitero frazionale su cui gravitano, salvo il diritto alla sepoltura privata in altro Cimitero del Comune.

6. Deroghe ai punti precedenti saranno concesse dal Sindaco limitatamente ai casi di persone nate o ex residenti nel Comune o nelle Frazioni, previa richiesta scritta dei familiari da cui si evinca la sussistenza di una delle condizioni sopra citate. La deroga sarà comunque subordinata alla disponibilità di spazi presso i Cimiteri interessati.

Art. 16 - Campi ad inumazione

1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza dal piano di campagna non superiore alle misure stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 17 - Sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 20 anni dalla data della sepoltura;
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 30 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione, rinnovabili di ulteriori 20 anni;
- c) nell'uso temporaneo di fosse ad inumazione e di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 99 anni dalla data della concessione, rinnovabili di ulteriori 99 anni;
- d) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
- e) nell'uso temporaneo di cellette per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo, rinnovabili di ulteriori 20 anni;
- f) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

2. Le concessioni di cui al punto b), c) ed e) del comma precedente possono essere rinnovate su richiesta del Concessionario o dei suoi discendenti o ascendenti diretti. Il rinnovo costituisce una facoltà attribuita al Concessionario e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

Art. 18 - Tumulazioni provvisorie

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di sei mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

5. La cauzione può essere assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il depositante non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

Art. 19 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. n. 285/1990, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dal Capo dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 19-bis Dispersione delle ceneri

1. In alternativa alla conservazione o all'affidamento, le ceneri possono essere disperse osservando le disposizioni della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20, e del presente Regolamento.

2. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale del cimitero di Omegna capoluogo e nel cinerario comune del cimitero di Crusinallo;
3. La dispersione delle ceneri è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
4. L'autorizzazione può essere rilasciata anche per le ceneri già tumulate nei Cimiteri di questo Comune, purché successivamente al 14 aprile 2001, data di entrata in vigore della L. 130/2001;
5. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di questa Giunta Comunale n. 401/1993;
6. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione;
7. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
 - in montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - Nel lago ad oltre cento metri dalla riva e comunque in tratti liberi da manufatti e natanti.
8. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna, anche se di materiale biodegradabile;
9. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua della intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile;
10. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento delle ceneri;
11. E' vietata la dispersione in aria (al vento);
12. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi;
13. Qualora non sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode del cimitero;
14. L'apposita area delimitata all'interno del cimitero di Omegna assume anche la funzione di cinerario comune;
15. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:
 - dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
 - dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge regionale n. 20/2007

Art. 19-ter Affidamento dell'urna cineraria

1. In alternativa alla tumulazione o all'interramento nei cimiteri comunali, l'urna cineraria può essere affidata agli aventi titolo, osservando le disposizioni del presente articolo;
2. E' affidato ai competenti uffici comunali, individuati dal Dirigente Responsabile preposto, il compito di concedere ai parenti richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti;
3. L'autorizzazione può essere rilasciata anche per le ceneri già tumulate nei Cimiteri di questo Comune, purché successivamente al 14 aprile 2001, data di entrata in vigore della L. 130/2001;
4. L'Amministrazione Comunale può eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri, ove poste in luogo diverso dalla residenza dell'affidatario;
5. L'urna deve essere custodita, a cura dell'affidatario, con modalità tal da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna).

L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportate anche all'esterno.

6. La procedura per l'affidamento dell'urna cineraria è la seguente:
 - Presentazione da parte del soggetto affidatario dell'urna cineraria, individuato dal defunto oppure ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge Regione Piemonte n°20/2007, della domanda di affidamento delle ceneri;
 - Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi, come stabilito dall'art. 2, comma 5, della legge regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20;
 - Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
 - Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni;
7. Per l'affidamento dell'urna cineraria è corrisposta apposita tariffa da determinarsi successivamente con apposito atto deliberativo;
8. Qualora vengano a cessare, per qualsiasi motivo, le condizioni dell'affidamento l'urna dovrà essere conferita, per la conservazione, nel cimitero comunale; trattandosi di cimiteri posti nel territorio del Comune di Omegna dovrà essere previamente sottoscritto atto di concessione, ai sensi del presente regolamento.

Art. 19-quater Senso comunitario della morte

Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario ovvero di dispersione delle ceneri, al fine di non perdere il senso comunitario della morte, per volontà del defunto espressa attraverso le modalità indicate nell'art. 2 della L.R. 20/2007, a spese e cura dei famigliari o dell'affidatario dovrà essere apposta nel Cimitero di Omegna capoluogo apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto; detta targa dovrà rispondere, per dimensione e tipologia, alle prescrizioni fornite dal Comune.

TITOLO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Art. 20 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione nei campi di inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 30 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri, previo controllo e parere del competente Servizio dell'U.S.S.L. territoriale.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti

mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

5. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono soggette al preventivo controllo e parere del competente Servizio dell'U.S.S.L. territoriale.

Art. 22 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono reclamarne la restituzione dandone avviso anche verbale al responsabile del servizio di custodia, al momento della effettuazione dell'operazione o, eventualmente, prima che essa sia eseguita se gli aventi diritto ne hanno conoscenza preventiva.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio di Custodia del Cimitero.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 23 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 15 giorni.

2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco, a mezzo del Servizio di Custodia dei Cimiteri, può diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano a disposizione del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 24 - Sepulture private

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepulture indicate all'art. 15, 1° comma, lettere b), c), d) e), f).
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Salvo che la legge disponga altrimenti, ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma della scrittura privata, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione,
 - la sua durata,
 - la persona del concessionario o concessionari o, nel caso di Enti e collettività, dei relativi organi rappresentativi,
 - le salme o resti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione,
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari, nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

Art. 25 - Concessionari

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da

un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2. Nelle sepolture private relative a Tombe di Famiglia concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 codice civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

5. Nelle sepolture private a tumulazione (Tombe di Famiglia), a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia in qualsiasi momento precedente al decesso, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

6. Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

7. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 26 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Art. 27 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

1. Ad eccezione delle concessioni riguardanti Tombe di Famiglia e cellette ossario e cinerarie, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate.

2. In via eccezionale, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può autorizzare la concessione di sepolture private a tumulazione (loculi), a disposizione di persone viventi nei seguenti casi:

- a) a persone che abbiano compiuto 75 anni di età;
- b) a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado;
- c) a chi richieda la concessione in occasione della sepoltura e i posti disponibili siano destinati ad accogliere il coniuge del defunto per cui la concessione è richiesta.

Art. 28 - Vigilanza del Sindaco

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Comune, a richiesta del concessionario.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

Art. 29 - Sepolture private ad inumazione (giardinetti)

1. Le sepolture private ad inumazione individuali (giardinetti) vengono concesse esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.
2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale e comunque per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante al 2° comma. L'altezza dei manufatti installati non può superare dal piano di campagna le misure stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, 2° e 3° comma.
5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda la tumulazione dei resti in celletta ossario.

Art. 30 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotterranee, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29, 5° comma.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune, previo versamento di tariffa deliberata dal competente Organo Collegiale comunale.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

6. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori delle dimensioni massime stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sè e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.

7. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

8. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

9. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che in determinati Cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

Art. 31 - Tombe di famiglia

1. La concessione di Tombe di Famiglia può avere per oggetto:
 - a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;
 - b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.
2. Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 10% del valore della costruzione;
3. I lavori dovranno essere completati entro un anno dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a ripetere le somme versate per la concessione.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario e se non sia acquisito il parere espresso dal Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. territoriale; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.
6. Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.
7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

Art. 32 - Cellette ossario

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

Art. 33 - Cellette cinerarie

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

Art. 34 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 35 - Divisione e rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 36 - Morte del concessionario

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata della tipologia "Tomba di Famiglia", i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 25, 2° e 3° comma, sono tenuti a dare comunicazione all'Ufficio Segreteria entro tre mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 25, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune ne provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 39.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 25, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 39.

6. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Art. 37 - Sepulture private - Scadenza

1. L'Ufficio Segreteria provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, nei casi consentiti dal presente Regolamento.

2. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza, per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

3. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune e mediante deposito agli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

4. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 38 - Manutenzione delle sepulture private

1. La manutenzione delle sepulture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepulture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare discontinuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a

corrispondere annualmente l'apposito canone previsto nella tariffa, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari,
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari,
- l'ordinaria pulizia,
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca con le procedure di cui all'art. 39.

Art. 39 - Decadenza e revoca delle sepolture private

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

4. Copia della diffida è affissa all'Albo Pretorio del Comune e depositata agli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 10 anni; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7. Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 40 - Fascicoli per le sepolture private

1. Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati su apposita scheda e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2. Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

3. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

4. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 41 - Concessioni perpetue

1. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

Art. 42 - Retrocessione di sepoltura privata

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. In caso di rinuncia motivata il Comune rimborserà al concessionario la tariffa a suo tempo pagata solo nell'ipotesi di mancato utilizzo della concessione.

TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 43 - Divieti

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
- f) calpestare le sepolture e le aiuole, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
- o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,

p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,

q) abrogato

r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa ecc.), risulti dall'autorizzazione.

Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.

Art. 44 - Ornamenti delle sepolture

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile e semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali, è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.

5. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

6. I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

7. E' consentito mettere a dimora essenze vegetali all'interno dei giardinetti, delle fosse comuni e delle tombe di famiglia a condizione che presentino caratteristiche di lieve radicazione, non sporgano dai confini della tomba dove sono collocate e comunque non superino un' altezza massima di metri uno.

Art. 45 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri - Elenco delle ditte autorizzate

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere iscritti in un apposito elenco delle ditte autorizzate, che è conservato presso l'Ufficio Tecnico Comunale e presso il Cimitero, tra gli atti a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

2. Per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco corredandola del certificato di iscrizione nel Registro Dite tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.

3. Dell'accettazione della domanda è data comunicazione al richiedente e al responsabile del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del 1° comma.

4. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.

5. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, e il Sindaco pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, dell'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.

6. La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata dall'Ufficio Tecnico Comunale al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.

7. Nei casi più gravi o di recidiva, il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al 6° comma.

8. In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo 5 anni.

Art. 46 - Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2. Inoltre, è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta. Viene inoltre dotato di abbigliamento, tute ed attrezzature di protezione predisposte con materiali lavabili, disinfettabili o a perdere.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente ed ogni altra disposizione regolamentare ad esso connessa cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 48 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 49 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico- sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 50 - Dirigenti

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva

deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai dirigenti su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 51 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

Art. 52 - Sepulture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, i quali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di manutenzione, di cui all'art. 38 del presente Regolamento, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 33, in esenzione dal pagamento del canone stesso.

3. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla stipula del nuovo contratto, potrà riguardare lo stesso concessionario, o suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 36 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese contrattuali.

4. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 34, 5° comma.

5. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.

6. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 17.

Art. 53 - Sanzioni

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con pene pecuniarie da L. 100.000 a L. 1.000.000 oltre le maggiori eventualmente stabilite dalla legge.
2. Le contravvenzioni accertate verranno assoggettate alle vigenti prescrizioni amministrative in materia salvo le sanzioni penali, secondo i casi.